

Recupero di crediti d'imposta compensati: il termine di otto anni non si applica agli atti dell'Agenzia delle dogane

Il termine di decadenza di otto anni previsto per il recupero dei crediti indebitamente compensati riguarda gli atti dell'Agenzia delle entrate; l'atto emesso dall'Agenzia delle dogane oltre il termine ordinario quinquennale è tardivo, né rileva la notifica del processo verbale prodromico.

PROVVEDIMENTO	Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta, sez. 2, sentenza 29 maggio 2026, n. 2248
DECISIONE	Ricorso accolto · esito favorevole al contribuente
OGGETTO	Atto di irrogazione · credito d'imposta accise · compensazioni 2012 e 2013

1. MASSIMA

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli non può invocare il termine di decadenza di otto anni previsto dall'articolo 27, commi 16 e 17, del d.l. n. 185 del 2008 per il recupero dei crediti d'imposta indebitamente utilizzati in compensazione: quella disciplina è riferita agli atti di recupero emanati dall'Agenzia delle entrate, come si desume dal rinvio operato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 311 del 2004.

Ne consegue che l'atto emesso dall'Agenzia delle dogane oltre il termine di decadenza ordinario — cinque anni dalla presentazione della dichiarazione, ovvero cinque anni dal giorno iniziale per il recupero del credito ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 — è illegittimo per tardività. Non è ostativa alla decadenza la notifica del processo verbale prodromico, né può attribuirsi efficacia impeditiva alla mera comparizione del contribuente, in difetto di una proroga espressa dei termini.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 27, commi 16 e 17, del d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2; articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; articolo 15, comma 3, del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504; articolo 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

3. FATTO E DECISIONE

L'Agenzia delle dogane recuperava, con atto di irrogazione notificato nel 2024, il credito d'imposta per l'agevolazione sui prodotti energetici utilizzato in compensazione nel 2012 e nel 2013, per oltre settantacinquemila euro. La società eccepiva la decadenza e la prescrizione, contestando l'applicabilità del termine ottennale.

La Corte accoglie il ricorso su tutti i profili. Osserva che la disciplina speciale del d.l. n. 185 del 2008 è dettata per gli atti di recupero dell'Agenzia delle entrate e non può essere estesa ad altra amministrazione; per l'atto doganale opera quindi il termine ordinario quinquennale, ampiamente decorso. Esclude infine che la notifica del processo verbale o la comparizione del contribuente abbiano effetto impeditivo, in mancanza di una previsione espressa di proroga.

4. COLLOCAZIONE NELL'ORIENTAMENTO

La questione — quale termine governi il recupero dei crediti compensati quando l'atto proviene da un'amministrazione diversa dall'Agenzia delle entrate — è poco frequentata e la soluzione adottata nella decisione muove dal dato testuale del rinvio normativo.

Il tema si intreccia con quello, oggi centrale, della distinzione fra crediti inesistenti e non spettanti, dalla quale dipende il termine applicabile: la riforma del 2024 e la giurisprudenza di legittimità hanno ristretto l'ambito del termine lungo alle sole ipotesi di mancanza dei requisiti costitutivi o di rappresentazioni fraudolente. Nel merito le due questioni compaiono spesso nello stesso giudizio, come eccezioni alternative.

Pubblicato il 10 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.